

Comune di REVIGLIASCO D'ASTI

Provincia di ASTI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2019

Art. 1 – Oggetto e fini del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni civili di cui agli articoli da 84 a 116 del codice civile e al contenuto della circolare del Ministero degli Interni 7 giugno 2007, n. 29 ed alla costituzione delle Unioni Civili. Ai fini del presente regolamento Matrimonio civile ed unione civile sono equiparati.

Art. 2 – Luogo della celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella casa comunale, e, più precisamente, nell'Ufficio del Sindaco e/o nel Salone del Consiglio ubicato al primo piano piano del Palazzo Comunale.

2. E' deputato alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, su espressa richiesta e compatibilmente con la disponibilità, anche il cortiletto del Palazzo Comunale, pertinenza funzionale del palazzo medesimo.

Art. 3 – Orario per le celebrazioni dei matrimoni civili

1. I matrimoni e le unioni civili, in via ordinaria, sono celebrati in orario di apertura degli uffici comunali

2. Per i matrimoni celebrati in detti orari e nell'ufficio del Sindaco non è dovuto alcun rimborso di spese.

3. Per i matrimoni celebrati in orario diverso da quelli indicati nel comma 1, in orario da concordare, oppure nel Salone del Consiglio oppure nel cortile è dovuto il pagamento al Comune della somma di €. 100,00 (cento) forfettari a titolo di rimborso di spese per utilizzo del salone oppure del cortile.

4. Il pagamento della somma di cui sopra non viene richiesta se almeno uno dei nubendi è residente nel Comune di Revigliasco d'Asti.

4. La somma dovuta in applicazione del precedente comma 3 dovrà essere versata prima della celebrazione del matrimonio.

Art. 4 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 5 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 6 – Individuazione dell' unità organizzativa

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene individuata nel responsabile dell'ufficio demografico.

Art. 7 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 8 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 9 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 30/09/2019 con atto n. 36;


– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il

Data



Il segretario comunale

.....